

RIASSUNTO COPERTURA INFORTUNI

AMBITO DI COPERTURA:

1. INFORTUNI OCCORSI DURANTE ED A CAUSA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, DEGLI ALLENAMENTI E DURANTE LE INDISPENSABILI AZIONI PRELIMINARI E FINALI DI OGNI GARA OD ALLENAMENTO UFFICIALE OVVERO IN OCCASIONE DELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PROPRIE DELLA QUALIFICA DI TECNICO O DIRIGENTE RIVESTITA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE SPORTIVA DELLA F.A.S.I.
2. L'ASSICURAZIONE OPERA A CONDIZIONE CHE LE ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO 1 SI SVOLGANO SECONDO LE MODALITA', I TEMPI E NELLE STRUTTURE O NEI LUOGHI PREVISTI DA REGOLAMENTO SPORTIVO DELLE SINGOLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE DELLA F.A.S.I.
3. L'ASSICURAZIONE E' ESTESA ALLE CONSEGUENZE DI INFORTUNI CHE AVVENGONO DURANTE GLI ALLENAMENTI, ANCHE INDIVIDUALI, PURCHE' QUESTI SIANO PREVISTI, DISPOSTI, AUTORIZZATI O CONTROLLATI DALLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE DELLA F.A.S.I. IN TAL CASO, ALLA DENUNCIA DEVE ESSERE ALLEGATA – PENA LA DECADENZA DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO – UNA DICHIARAZIONE RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE SPORTIVA DELLA F.A.S.I PER LA QUALE L'ASSICURATO RISULTI TESSERATO, CHE SI ASSUMA LA RESPONSABILITA' DELLA VERIDICITA' DELLA DICHIARAZIONE RESA.
4. L'ASSICURAZIONE E' ESTESA ANCHE IN OCCASIONE DI TRASFERIMENTI CON QUALSIASI MEZZO EFFETTUATI, COME PASSEGGERO O IN FORMA INDIVIDUALE, VERSO E DAL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PUNTO 1. SONO ESCLUSI GLI INCIDENTI VERIFICATISI IN CONSEGUENZA DI INFRAZIONI O COMUNQUE DI INOSSERVANZA DELLE NORME CHE REGOLANO IL TRASFERIMENTO. L'ASSICURAZIONE E' OPERANTE A CONDIZIONE CHE L'INFORTUNIO SIA OCCORSO IN LOCALITA' COMPRESA LUNGO UNA DIRETTRICE DI MARCIA COMPATIBILE CON IL PRECORSO NECESSARIO PER RECARSIS PRESSO IL LUOGO DEPUTATO ALLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PUNTO 1 ED IN DATE E ORARI COMPATIBILI CON LA NECESSITA' DI PREVENIRE IN TEMPO UTILE PRESSO TALE LUOGO, OVVERO LUNGO IL PRECORSO E CON IL TEMPO NECESSARIO PER IL RIENTRO PRESSO IL LUOGO DI DESTINAZIONE DELL'ATTIVITA' STESSA.
5. L'ASSICURAZIONE E' OPERANTE SENZA LIMITI DI ETA' E PER IL MONDO INTERO, A CONDIZIONE CHE LE ATTIVITA' PREVISTE DAL PUNTO 1 SIANO SVOLTE NELLE OCCASIONI E CIRCOSTANZE PREVISTE DAL REGOLAMENTO SPORTIVO E DAI CALENDARI O DA ACCORDI DELLA F.A.S.I, PURCHE' DEFINITI IN DATA CERTA ANTECEDENTE ALL'EVENTO CHE HA GENERATO L'INFORTUNIO. DA TERZI.

PARTITA 1) TESSERATI PRATICANTI BASE:

- MORTE EURO 80.000,00=
- INVALIDITA' PERMANENTE EURO 80.000,00= FRANCHIGIA ASSOLUTA DEL 8% SU BULDER, DEL 5% SU CORDA IN PALESTRA, DEL 10% SU FALESIA.
- RIMBORSO SPESE DI CURA EURO 500,00= CON ALMENO UN PERNOTTAMENTO IN ISTITUTO DI CURA.

PARTITA 2) TESSERATI PRATICANTI INTEGRATIVA – AD ADESIONE (IN ALTERNATIVA ALLA TESSERA PRATICANTI BASE):

- MORTE EURO 80.000,00=
- INVALIDITA' PERMANENTE EURO 80.000,00= FRANCHIGIA ASSOLUTA DEL 8% SU BULDER, DEL 5% SU CORDA IN PALESTRA, DEL 10% SU FALESIA.
- RIMBORSO SPESE DI CURA EURO 1.000,00= SENZA OBBLIGO DI PERNOTTAMENTO IN ISTITUTO DI CURA.

PARTITA 3) TESSERATI PRATICANTI TOP (IDENTIFICATI TRAMITE REGISTRO DELLA CONTRAENTE):

- MORTE EURO 100.000,00=.
- INVALIDITA' PERMANENTE EURO 100.000,00= FRANCHIGIA ASSOLUTA DEL 8% SU BULDER E SU CORDA IN PALESTRA E DEL 10% SU FALESIA.
- RIMBORSO SPESE DI CURA EURO 500,00= SENZA OBBLIGO DI PERNOTTAMENTO IN ISTITUTO DI CURA, ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- ❖ SE IN GARA CON IL REPORT DI INFORTUNIO DELL'UFFICIALE DI GARA ED ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO OLTRE ALLA CONVOCAZIONE;
- ❖ SE DURANTE I RADUNI CON DICHIARAZIONE DEL TECNICO DELLA NAZIONALE, CONVOCAZIONE PREVENTIVA DELL'ATLETA ED ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO.

PARTITA 4) TESSERATI DISABILI ISCRITTI ALLA FEDERAZIONE:

- MORTE EURO 80.000,00=.
- INVALIDITA' PERMANENTE EURO 80.000,00=

A MAGGIOR PRECISAZIONE:

- SONO INDENNIZZABILI LE LESIONI CHE ABBIANO NELL'INFORTUNIO LA LORO CAUSA DIRETTA, ESCLUSIVA E PRIVATA E CHE PRODUCANO ENTRO DUE ANNI DALL'INFORTUNIO, LA MORTE O L'INVALIDITA' PERMANENTE E/O L'AGGRAVARSI DELL'INVALIDITA' PERMANENTE GIA' PREESISTENTE DEL SOGGETTO ASSICURATO E/O UN DANNO E/O UNA PATOLOGIA ULTERIORE.
- L'INDENNIZZO E' CORRISPOSTO PER LE CONSEGUENZE DIRETTE ED ESCLUSIVE DELL'INFORTUNIO CHE SIANO INDIPENDENTI DA CONDIZIONI FISICHE O PATOLOGICHE PREESISTENTI O SOPRAVVENUTE.
- NEI CASI DI PREESISTENTI DISABILITA', SI APPLICA IL DISPOSTO DEL COMMA 2 DELL'ART.11 DEL DECRETO IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I TESSERATI AL COMITATO ITALIANO PARAOLIMPICO – CIP E AGLI ENTI RICONOSCIUTI DAL CIP, AI SENSI DEL QUALE:
IN CASO DI INFORTUNIO DETERMINANTE UNA LESIONE, UNA PATOLOGIA, UN'INVALIDITA' PERMANENTE GIA' PREESISTENTE LA PRESTAZIONE ASSICURATIVA CONSISTE NELL'EROGAZIONE DI UN INDENNIZZO LA CUI MISURA E' DETERMINATA FACENDO APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO NELLA TABELLA LESIONI.